

Documento firmato digitalmente
Il Giudice
ALESSANDRO LA MONACA

Sentenza n. 6/2026
Depositata il 20/01/2026
Il Segretario
CARMELO RENNA



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERBANIA Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026
alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LA MONACA ALESSANDRO, Giudice monocratico

in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 73/2025 depositato il 05/11/2025

proposto da

S.p.a. -

Difeso da

P
Ni

Rappresentato da

ed elettivamente domiciliato presso

contro

Provincia Verbania

Difeso da

Stefano Noro - NROSFN67M11H037F

ed elettivamente domiciliato presso s.noro@pec.dottcomm.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- DINIEGO RIMBORSO n. 12692 ADDIZIONALE PROVINCIALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 19/01/2026

Richieste delle parti:

Ricorrente :

Chiede che, in accoglimento del presente ricorso codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Verbania, voglia dichiarare illegittimo e infondato l'atto impugnato e, per l'effetto, accertare il diritto della Società alla restituzione dell'importo di euro 502,09 versato a titolo di addizionale provinciale sull'energia elettrica oltre agli interessi come per legge per i seguenti motivi:

- il provvedimento impugnato è privo degli elementi essenziali richiesti dalla legge in violazione dell'art. 19 c. 2 del D.Lgs. 546/92;
- il pagamento dell'addizionale è stato effettuato in contrasto con l'art. 1, p. 2 della direttiva n. 2008/118/CE;
- la Provincia, quale destinataria del tributo, è competente al rimborso dello stesso ancorché in via solidale con l'Agenzia delle Dogane;
- il comportamento della Provincia viola il principio di leale collaborazione di cui all'art. 10 della L. 212/2000 e i principi costituzionali di capacità contributiva sancito dall'art. 53, Cost. e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97, Cost.;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad IVA e contributo cassa di previdenza.

Resistente :

Chiede : che codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, voglia respingere il ricorso e condannare la ricorrente alle spese di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 7/10/2025 la Società . S.p.A con sede legale in Milano ha impugnato il provvedimento Prot. 12692 - notificato il giorno 8 luglio 2025 con il quale la Provincia ha rifiutato, negando la propria competenza in materia, il rimborso dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica chiesto da essa ricorrente il 2/7/2025.

La Provincia del VCO si è costituita ritualmente ribadendo la propria incompetenza a provvedere sulla richiesta formulata dalla società ricorrente.

All'udienza del 16/1/2025, previa discussione in pubblica udienza la Corte decideva il ricorso come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questione preliminare (e dirimente) nella presente controversia è quella di stabilire se, come affermato dal ricorrente, l'istanza di rimborso della somma di Euro 502,09 per addizionale all'Accise sull'Energia Elettrica (restituita dalla ricorrente .. in forza della sentenza n. 1808/2025 del Tribunale di Milano) andava presentata alla Provincia del VCO ovvero all'Agenzia delle Dogane come sostenuto dalla Provincia resistente.

Secondo la ricorrente la competenza spetterebbe alla Provincia in considerazione del fatto che le somme richieste a rimborso riguardavano forniture di potenza inferiore ai 200KW e che i relativi importi sono stati versati direttamente alla Provincia come previsto dall'art. 6 del DL 28/11/1988 N.511 talchè la stessa, in quanto perceptor dell'importo, non poteva negarne il rimborso.

A giudizio della Provincia, invece, tali circostanze risulterebbero del tutto irrilevanti in quanto l'art 14 TUA, prevede che il fornitore di energia è legittimato a richiedere il rimborso delle somme versate a titolo di accisa indebitamente pagata all'amministrazione finanziaria; amministrazione finanziaria che, l'art. 1 del d.lgs. n. 504/1995 individua negli : "gli organi, centrali o periferici, dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli preposti alla gestione dell'accisa sui prodotti energetici, sull'energia elettrica, sui tabacchi lavorati, sugli alcoli e sulle bevande alcoliche, e alla gestione delle altre imposte indirette di cui al Titolo III.".

L'Agenzia delle Dogane, cui spetta la potestà impositiva in relazione all'accisa e all'addizionale, risulterebbe, di conseguenza, il soggetto tenuto al rimborso a nulla rilevando che il tributo sarebbe stato versato alla Provincia poiché tale circostanza non ne farebbe venir meno la natura erariale con conseguente competenza della sola Amministrazione Finanziaria ad effettuarne il rimborso.

La questione è stata risolta dalla Cassazione con sentenza n. 21883/2024, nella quale si legge:

“.....7. E' pacifico che i giudizi “a quibus” sono stati attivati dai fornitori in quanto attinti da sentenze passate in giudicato che li hanno condannati a rimborsare a soggetti cessionari le somme liquidate a titolo di addizionale provinciale (dell'accisa sull'energia elettrica). Quindi non è contestato il titolo azionato (salvo quanto, in questi giudizi inammissibilmente, ex post affermato dalla Provincia di Piacenza con detta memoria ex art. 378 cod. proc. civ.), quanto piuttosto è ab origine controverso a chi sia riferibile la titolarità passiva dell'obbligazione restitutoria in relazione alla fattispecie concreta di addizionale per forniture (imprenditoriali/professionali) di potenza non superiore a 200 kW (pacifica quella dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per le potenze superiori a tale soglia) e quindi la relativa legittimazione processuale passiva.

8. Plurime ragioni inducono ad affermare che il dubbio, al riguardo prospettato nelle ordinanze della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza, debba essere sciolto nel senso della legittimazione passiva -esclusiva- dell'agenzia fiscale.

Anzitutto vi è il dato normativo generale di cui all'art. 63, comma 1, d.lgs. 300/1999, che prevede la competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli «... a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso ... delle accise sulla produzione e sui consumi» [ugualmente, l'art. 1, d.lgs. 504/1995 (TUA)]. Non può peraltroaversi dubbio che l'accisa sull'energia elettrica sia un tributo statale, del quale l'addizionale de qua non è che una maggiorazione, secondo un modulo usuale per il legislatore fiscale italiano. Basti pensare alle comunissime addizionali IRPEF comunali e regionali.

Tale "supplemento impositivo" era stato introdotto con l'art. 6, decreto-legge 511/1988, al solo scopo di creare "finanza aggiuntiva" ai Comuni ed alle Province italiane e proprio per tale ragione è stato ritenuto unionalmente non compatibile con la "direttiva accise", in quanto non avente una finalità specifica.

Si trattava dunque di un mero trasferimento di risorse dallo Stato agli Enti territoriali, secondo la previsione di cui all'art. 119, secondo comma, ultima parte, Cost. Ed infatti la natura (esclusivamente) erariale dell'accisa sull'energia elettrica è stata affermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 53 del 2013.

Il fatto che tale pronuncia sia stata resa nell'ambito di un conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione Sardegna non incide minimamente sulla portata interpretativa della stessa, che peraltro si colloca pienamente nel solco della consolidata giurisprudenza del giudice delle leggi in relazione alle analoghe previsioni di tributi integralmente regolati dalla legge statale, ancorché con intervento limitato degli Enti territoriali, ad esempio nella determinazione delle aliquote (per tutte, v. Corte Cost. n. 296 del 2003 sull'IRAP).

Tale affermazione risulta altresì suffragata dalle previsioni normative di cui all'art. 18, d.lgs. 68/2011, che a "neutralizzazione finanziaria" degli effetti derivanti dall'abrogazione dell'addizionale provinciale in esame, compensa, per un verso, la perdita di gettito con l'aumento dell'aliquota dell'accisa (comma 5), per altro verso, quella dell'entrata "territoriale" con la compartecipazione delle Province al gettito dell'IRPEF (comma 1), così evidentemente ribadendo, allo stesso tempo, la natura esclusivamente statale dell'accisa, anche sovradeterminata, e quella di mero trasferimento del relativo gettito («5. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è soppressa e il relativo

gettito spetta allo Stato. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminato l'importo dell'accisa sull'energia elettrica in modo da assicurare l'equivalenza del gettito»; «1. A decorrere dall'anno 2012 l'aliquota della Corte di Cassazione - copia non ufficiale 11 di 12 - partecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in modo tale da assicurare entrate corrispondenti .. alle entrate derivanti dalla addizionale soppressa ai sensi del comma 5»).

corrispondenti alle entrate derivanti dalla addizionale 1-pp. Del resto, nel caso dell'addizionale in questione, unica competenza attuativa delle Province era quella di ricevere il pagamento per le forniture (non abitative) di energia elettrica per potenze inferiori ai 200 Kw. E'

quindi evidente che si trattava di una mera funzione di "tesoreria" nell'ambito di detto trasferimento di risorse, con una soglia discrezionalmente fissata dal legislatore fiscale statale.

Nell'ambito della configurazione, strettamente, statale dell'imposta de qua e della relativa competenza attuativa risulta dunque evidente che tale delimitata funzione provinciale non può assurgere a titolo della sua responsabilità obbligatoria passiva. E d'altro canto il riferimento del citato art. 63, d.lgs. 300/1999 alla competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in ordine ai «servizi» del «contenzioso» in materia di accise non può che evocarne sul piano processuale la legittimazione -attiva e passiva- generale nonché esclusiva.

“...10. In virtù delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene di dover affermare il principio di diritto di cui al dispositivo. PQM : La Corte enuncia il seguente principio di diritto: Spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all' abrogato art. 6, del decreto-legge 511/1988, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW».”

Non esistono, a giudizio dell'adita Corte di Giustizia Tributaria, ragioni per discostarsi dal principio di diritto sopra enunciato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di Verbania dichiara il difetto di legittimazione passiva della Provincia del V.C.O. Rigetta conseguentemente il ricorso proposto dalla società . S.P.A. Condanna la ricorrente a rifondere alla Provincia del VCO le spese di lite che liquida in € 230,00 oltrer iva e contributo previdenziale.